

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AISL\_O

(approvato in data 24 ottobre 2017)

*Titolo primo - Denominazione, sede, durata, e finalità*

## **Art. 1 - Denominazione**

L'Associazione Italiana di Studio del Lavoro per lo Sviluppo Organizzativo, in breve AISL\_O (qui di seguito, per brevità, "l'Associazione"), costituita come filiazione di AISL con atto ricevuto dal Notaio Carlo Annibale Gilardoni di Roma in data 29 settembre 2005, Repertorio n. 37923, Raccolta n. 8282, è retta dalle norme del presente statuto.

## **Art. 2 – Scopo**

1. L'AISL\_O è un'associazione che ha lo scopo di promuovere il miglioramento di tutti gli aspetti della relazione tra le organizzazioni e i suoi principali stakeholders, favorendo il progresso e l'applicazione di metodi e tecniche di organizzazione aziendale, nella loro accezione più ampia, nonché la formazione professionale e lo sviluppo etico e culturale di chi nelle varie organizzazioni opera direttamente per questo obiettivo.

2. L'Associazione si propone di essere un soggetto:

1. promotore dello sviluppo e della diffusione della cultura organizzativa nelle imprese, nella Pubblica Amministrazione centrale e locale, nelle organizzazioni del terzo settore e nelle istituzioni pubbliche, favorendo il confronto e la integrazione tra gli apporti delle diverse discipline e/o ambiti di specializzazione funzionale che oggi contribuiscono al progresso dell'organizzazione in tutti gli ambienti di lavoro (a titolo esemplificativo: informatica, sistemi di qualità, auditing, pianificazione e controllo, comunicazione interna);

2. attuatore di studi e ricerche finalizzate allo sviluppo per l'innovazione delle metodologie di analisi, progettazione e gestione del cambiamento in campo organizzativo e della corporate governance, anche con riferimento al diritto comunitario;
3. fornitore di servizi (di formazione, ricerca, studio, consulenza) per la crescita culturale e professionale sia dei soci che di soggetti non soci, quale presupposto per il successo delle organizzazioni di appartenenza e per il miglioramento delle relazioni individuo-azienda, e anche di organizzazioni;
4. promotore di alleanze ed accordi di natura scientifica ed operativa tra enti, istituzioni, Università e associazioni che valorizzino, a livello nazionale e internazionale, l'immagine, il ruolo e la qualificazione di coloro che operano professionalmente per lo sviluppo organizzativo e il change management;
5. riconosciuto dalle istituzioni come partner deputato ad analizzare e interpretare lo scenario organizzativo esistente nel mondo del lavoro, nonché ad elaborare proposte di norme e leggi che possano riguardare le tematiche oggetto delle attività dell'Associazione.

### **Art. 3 – Sede**

1. L'Associazione ha sede in Roma, via Cola di Rienzo n. 28. Il trasferimento della sede sociale in altro luogo, purché nell'ambito del comune di Roma, potrà essere attuato con delibera del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione, una e indivisibile, tuttavia riconosce e promuove, laddove questo sia richiesto e necessario, il decentramento territoriale (sedi secondarie) o lo sviluppo di Sezioni tematiche destinate allo studio ed all'approfondimento delle discipline organizzative.

## **Art. 4 – Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

## **Art. 5 - Valori di riferimento**

1. I principali valori di riferimento dell'Associazione sono:

- impegno socialmente responsabile per lo sviluppo dell'eccellenza nelle organizzazioni
- cultura della partecipazione e del dialogo con i vari stakeholder di organizzazioni pubbliche e private
- rispetto del codice deontologico
- centralità della persona, del lavoro e della dignità umana.

2. Sono contrari ai Valori di riferimento dell'Associazione tutti i comportamenti volti a trarre benefici esclusivamente personali dalla partecipazione alle attività dell'Associazione.

3. Il socio che abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello dell'Associazione deve dichiarare tale interesse ed astenersi dal votare nelle deliberazioni riguardanti la materia dove sussiste tale conflitto.

## **Art. 6 – Finalità**

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sociale, sindacale e imprenditoriale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi associati.

2. L'eventuale avanzo di gestione deve essere indirizzato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

3. L'Associazione, al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 2, si adopera per:

1. contribuire alla affermazione e alla difesa di un' etica professionale nelle organizzazioni pubbliche e private;

2. organizzare e gestire convegni, incontri e corsi di formazione professionale, di specializzazione, e perfezionamento di quanti si occupano delle tematiche oggetto dell'Associazione;
3. provvedere alla qualificazione di figure professionali, sia di soci che di terzi, nonché definire gli standard per la loro certificazione professionale;
4. valorizzare l'immagine, il ruolo e qualificazione di coloro che si occupano di analisi, progettazione e sviluppo dei processi organizzativi, di change management, di sistemi finalizzati alla gestione e ottimizzazione dei rapporti con i vari stakeholders aziendali;
5. definire, diffondere e testimoniare attivamente i valori guida da rispettare nell'esercizio delle professionalità coinvolte;
6. favorire lo scambio di esperienze, di informazioni e di dati tra tutti coloro che hanno interesse sia culturale che professionale allo studio dell'organizzazione aziendale e dell'ottimizzazione dei processi di lavoro;
7. promuovere, coordinare ed effettuare attività di ricerca e studio, nonché diffondere dati, informazioni, competenze, esperienze e innovazioni, sia direttamente che in collaborazione con altre associazioni, Enti, organismi, federazioni regionali, nazionali, internazionali e transnazionali;
8. sviluppare con iniziative di ogni genere il dibattito e la riflessione sociale, culturale e scientifica dei meccanismi che regolano l'economia, il lavoro e le organizzazioni;
9. favorire l'inserimento dei soci in organismi rappresentativi pertinenti, fornendo loro i supporti e i servizi di interesse comune;

10. organizzare e promuovere l'attività di ricerca e divulgazione attraverso corsi, manifestazioni, centri di documentazione per lo sviluppo di progetti di supporto all'orientamento professionale e alla formazione.

4. L'Associazione, a scopo di autofinanziamento, potrà svolgere tutte le attività connesse o affini o utili alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'art. 2, o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi scopi.

### *Titolo secondo - Soci*

#### **Art. 7 - Soci**

1. L'Associazione si compone di:

- soci fondatori (partecipanti all'atto costitutivo)
- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci junior
- soci onorari

2. Possono far parte dell'Associazione come soci ordinari persone fisiche maggiorenni, società ed enti pubblici o privati che per motivi istituzionali, di lavoro o di studio siano interessati all'attività dell'Associazione; a tal fine la società o l'ente designa un rappresentante che assume tutti i diritti e gli obblighi del socio persona fisica.

3. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. Sono ammessi come soci ordinari coloro che sono interessati allo sviluppo organizzativo aziendale, allo studio del lavoro, dei processi, della corporate governance, e del change management.

5. Possono essere ammessi come soci ordinari, col pagamento di una quota ridotta secondo quanto deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo:

- gli studenti maggiorenni in qualità di soci junior
- i familiari o conviventi di soci ordinari,

in entrambi i casi con l'intento di favorire il loro avvicinamento alle tematiche dello sviluppo organizzativo e della corporate governance.

6. Possono essere ammessi quali soci sostenitori Istituzioni ed Enti pubblici, Associazioni e Aziende che dimostrino interesse a contribuire allo sviluppo dell'AISL\_O al fine di diffondere e sviluppare la cultura come leva per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese.

7. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea potrà:

- cooptare come soci onorari coloro che, avendo significativamente contribuito allo sviluppo della cultura organizzativa nelle imprese, nelle istituzioni, nel mondo scientifico, acquisendo visibilità e credibilità professionale, possono contribuire al prestigio, allo sviluppo ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- nominare un Presidente Onorario, scelto tra i soci onorari.

I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa annua.

8. Le domande di adesione ad ogni categoria di socio, esclusa la categoria di socio onorario, devono essere indirizzate al Presidente e sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

9. Ogni iscrizione si intende rinnovata di anno in anno, salvo comunicazione contraria da parte del Socio. La qualifica di socio cessa in caso di mancato pagamento della quota associativa ed in tal caso la cessazione ha effetto trascorso il tredicesimo mese dalla data dell'ultimo versamento. L'iscrizione può cessare

anche per dimissioni o per le altre cause previste dallo Statuto.

10. Il Socio può essere sospeso per un periodo massimo di tre mesi, o espulso in via definitiva, per violazione dei valori di riferimento dell'Associazione di cui all'art. 5. La decisione viene adottata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su motivata proposta del Consiglio Direttivo, dopo che sia stata data al Socio la possibilità di esporre le proprie ragioni.

11. La notifica del provvedimento all'interessato è eseguita per iscritto a cura del Presidente.

12. E' ammesso il ricorso ai Probiviri da parte dell'interessato entro i 30 giorni dalla notifica dell'espulsione. In tal caso, qualora il Collegio dei Probiviri non sia stato ancora nominato, il Consiglio Direttivo provvede senza ritardo a convocare l'Assemblea ordinaria per la relativa elezione.

### *Titolo terzo - Organi sociali*

#### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente Vicario, in caso di accertato impedimento del Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) se nominati dall'Assemblea, il Revisore Unico, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.

Qualora l'Assemblea elegga un Consiglio Direttivo composto di almeno quattro membri, oltre al Vice Presidente Vicario sarà possibile nominare un secondo Vice Presidente.

## **Art. 9 – Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci rappresenta tutti gli iscritti, nomina i componenti degli organi sociali, approva il rendiconto economico – finanziario, delibera sulle modifiche al presente Statuto e su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo.

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola col pagamento della quota d'iscrizione annuale, e si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, entro il mese di maggio.

3. La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, a mezzo fax, posta elettronica oppure a mezzo lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Essa può riunirsi in sessione straordinaria ovvero ordinaria e con le stesse modalità di preavviso quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o la richiede almeno un decimo dei soci.

4. Per ogni riunione dell'Assemblea si redige un verbale che viene firmato dal Presidente e da chi funge da Segretario. E' responsabilità del Presidente curare la raccolta dei verbali assembleari in apposito libro.

5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, fisicamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, può aver luogo a distanza di almeno un giorno dalla prima e deve essere convocata con lo stesso avviso. Ogni socio che abbia diritto al voto può essere portatore fino ad un massimo di 5 deleghe. Il voto è espresso, salvo quanto previsto da questo Statuto,



secondo le modalità fissate dal presidente all'inizio dell'assemblea.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci e degli associati presenti e vincolano gli assenti e i dissenzienti.

7. I soci possono chiedere al Presidente il rilascio di copia dei verbali assembleari.

8. In caso di cessazione dall'incarico, per dimissioni o altre cause, di un componente di un organo sociale che sia stato eletto dall'Assemblea, i restanti membri possono sostituirlo mediante cooptazione, ed il membro cooptato resta provvisoriamente in carica sino alla prima assemblea utile, la quale dovrà provvedere all'integrazione dell'organo sociale.

9. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora, per dimissioni o altre cause, sia venuta meno oltre la metà dei componenti dell'organo sociale. In tal caso si intenderà decaduto l'intero organo sociale e l'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo per la sua ricostituzione.

### **Art.10 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e si compone di un numero di membri scelti tra i soci ordinari, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette, numero che viene determinato dall'Assemblea al momento dell'elezione. Nella prima riunione utile dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Tesoriere e, qualora l'Assemblea abbia eletto un Consiglio di almeno quattro membri, un secondo Vice Presidente.

Quando per qualsiasi causa il numero dei Consiglieri in carica si riduca ad un numero inferiore a tre, l'Assemblea dovrà essere convocata per la ricostituzione integrale del Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea l'attribuzione della carica di presidente onorario ad un unico socio che si sia particolarmente distinto per competenza professionale ed abbia contribuito in modo determinante alla crescita e allo sviluppo dell'Associazione. In caso affermativo il presidente onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo senza vincoli di durata.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

4. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- nominare il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- nominare i rappresentanti o i candidati dell'Associazione a cariche negli organismi nazionali o internazionali;
- nominare i soci a cui assegnare incarichi rilevanti e continuativi;
- fissare il codice deontologico e le fondamentali norme di comportamento; impostare i programmi e impartire le necessarie indicazioni;
- curare il coordinamento della attività delle sezioni e promuoverne la costituzione laddove questo sia richiesto e necessario, per esigenze di decentramento territoriale o per la necessità di sviluppare Sezioni specifiche destinate allo studio ed all'approfondimento delle discipline organizzative in determinati ambiti applicativi;
- approvare il rendiconto generale;
- proporre e ratificare la nomina dei soci onorari;

- definire gli obiettivi annuali dell'Associazione in termini misurabili e temporalmente definiti;
- definire la politica di Qualità annuale dell'Associazione;
- definire i processi attuativi degli obiettivi;
- definire la struttura organizzativa.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente o comunque quando lo richiedano almeno due dei suoi membri; esso è validamente costituito, in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e, se nominati, i Presidenti delle Sezioni, il Revisore Unico ed i membri del Collegio dei Revisori.

6. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, a mezzo fax o posta elettronica oppure a mezzo lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Le sue riunioni sono validamente costituite quando sono presenti almeno due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

8. Se nominati, i Presidenti delle Sezioni, il Revisore Unico ed i membri del Collegio dei Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

9. La partecipazione alle riunioni del Consiglio è ammessa per tele-conferenza o video-conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli

interventuti, regolare lo svolgimento della riunione, nonché constatarne e proclamare i risultati;

- sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. Nel caso di cui al comma precedente, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione ed il segretario.

11. Le deliberazioni del Consiglio risultano:

- da verbali che, trascritti su apposito libro, vengono firmati dal presidente della riunione e dal segretario; ovvero
- da atto scritto firmato da tutti i Consiglieri, senza necessità della loro formale convocazione e riunione. Tale atto è conservato in originale assieme ai verbali delle riunioni del Consiglio, e deve essere comunicato ai Presidenti delle Sezioni, al Revisore Unico ed ai membri del Collegio dei Revisori, se nominati.

### **Art.11 - Presidente**

1. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del Consiglio direttivo ed è il garante dell'attuazione delle indicazioni del Consiglio.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e può agire, a tutti gli effetti, anche amministrativi, in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Presidente propone al Consiglio per l'approvazione la politica e gli obiettivi annuali dell'Associazione.

### **Art. 12 – Revisore Unico o Collegio dei Revisori**

1. Il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione, e di vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti

può essere affidato dall'Assemblea per un triennio ad un Revisore Unico ovvero ad un Collegio composto da tre membri.

2. Il Revisore Unico ovvero i membri del Collegio sono rieleggibili.

3. Nella prima riunione utile dopo l'Assemblea che lo ha eletto il Collegio nomina nel suo ambito il Presidente, che ne coordina l'attività.

### **Art. 13 – Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e può essere nominato dall'Assemblea nell'ambito dei Soci che non ricoprono altre cariche associative e che siano in condizioni di imparzialità rispetto alle controversie di cui debbono conoscere. Nella prima riunione utile dopo l'Assemblea che lo ha eletto il Collegio nomina nel suo ambito il Presidente, che ne coordina l'attività.

2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere:

- sui ricorsi ovvero i provvedimenti di esclusione per mancato pagamento delle quote, di sospensione ed espulsione previsti dall'art.7;
- sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sui conflitti tra gli organi dell'Associazione.

### **Art.14 – Segretario e Tesoriere**

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché di svolgere gli incarichi di segreteria associativa su indicazione del Presidente.

2. Al Tesoriere spetta il compito di tenere l'amministrazione dell'Associazione.

3. Il Presidente ed il Tesoriere hanno il potere, disgiuntamente tra loro a firma singola e fino ad un importo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), di compiere tutte le operazioni relative ai conti correnti bancari o postali, quali a titolo esemplificativo: apertura o chiusura del conto, esecuzione di bonifici,

prelievo e deposito contanti, richiesta libretti assegni e carta bancomat, richiesta saldi ed estratti conto, emissione assegni circolari ed addebito utenze.

4. Il Tesoriere ha il potere di eseguire le medesime operazioni descritte nel comma precedente anche con la modalità “Internet banking”.

5. I poteri del Presidente e del Tesoriere non comprendono la richiesta alla Banca o alle Poste di aprire linee di credito o concedere scoperti di conto corrente, per le quali di volta in volta è necessaria un’ apposita delibera di Consiglio Direttivo.

### *Titolo quarto*

### *Organizzazione interna, patrimonio e bilanci*

#### **Art. 15 – Comitati Tecnico-Scientifici**

1. Il Consiglio Direttivo può istituire uno o più Comitati Tecnico-Scientifici per garantire il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra le attività tematiche di studio e ricerca, nonché l’approfondimento delle discipline organizzative in specifici ambiti applicativi.

2. Ciascun Comitato Tecnico-Scientifico ha lo scopo di promuovere l’attività dell’Associazione nei rispettivi ambiti individuati dal Consiglio Direttivo, ed ha facoltà di proposta per le attività di studio e ricerca della Associazione.

3. Ciascun Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di tre ed un massimo di sette componenti, incluso il Presidente del Comitato.

4. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed i componenti di ciascun Comitato Tecnico-Scientifico tra personalità di riconosciuta autorevolezza nel settore di competenza del Comitato, e predispone un regolamento interno che ne assicuri il funzionamento e sia in linea con le norme e i principi del presente Statuto.

5. Il Comitato Tecnico-Scientifico non ha poteri di rappresentanza dell'Associazione.

### **Art. 16 - Compensi**

Le cariche elettive dell'Associazione sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di incarichi autorizzati dal Consiglio Direttivo purché documentate ed in regola con la normativa fiscale.

### **Art. 17 – Apertura di Sezioni**

1. Il Consiglio Direttivo dell'AISL\_O, al fine di meglio perseguire gli scopi sociali, può istituire Sezioni, laddove questo sia richiesto e necessario, per garantire il decentramento territoriale o per la necessità di sviluppare Sezioni tematiche destinate allo studio ed all'approfondimento delle discipline organizzative in determinati ambiti applicativi .

2. L'apertura ed il funzionamento delle Sezioni sono regolamentati con delibera approvata dal Consiglio Direttivo. Le Sezioni hanno lo scopo di promuovere l'attività dell'Associazione in specifici ambiti, disciplinari, contestuali, territoriali, e usufruiscono di piena libertà di iniziativa per le proprie attività e il proprio sviluppo.

3. Ciascuna Sezione deve eleggere un Presidente e predisporre un regolamento interno che ne assicuri il funzionamento e che sia in linea con le norme e i principi del presente Statuto.

Il regolamento delle Sezioni deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno ciascuna sezione deve trasmettere al Consiglio Direttivo la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'anno in corso.

## **Art. 18 – Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- proventi derivanti da attività esercitate nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto;
- ogni altra eventuale entrata che concorra a sviluppare l'attività sociale.

2. Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Le quote associative annuali sono incedibili e intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte richiesti dagli aventi diritto nel corso dell'anno sociale. Le quote una volta versate, non sono in alcun caso rimborsabili e rivalutabili.

4. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, in armonia con le finalità associative.

5. E' vietato distribuire, anche solo in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7. Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto economico e



finanziario preventivo e consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

### **Art.19 - Spese**

Le spese sono rappresentate dalle uscite di qualsiasi natura utili al buon funzionamento e alla realizzazione del programma e delle attività dell'Associazione.

#### *Titolo quinto*

#### *Disposizioni generali*

### **Art. 20 - Modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione**

1. Lo statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
2. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato su proposta del Consiglio Direttivo dalla Assemblea straordinaria dei soci, che nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.
3. Ai liquidatori e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 21 – Riconoscimento della Personalità Giuridica**

L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge.

## **Art. 22 - Norme applicabili**

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.